

L'ADEGUATA VERIFICA SVOLTA DAL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Nadia Gala

Consigliera ODCEC di Lecce

Membro Commissione antiriciclaggio CNDCEC

Lecce, 9 ottobre 2023

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Decreto interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 2022.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Decreto attuativo del **registro** dei **titolari effettivi** previsto dall'art. 21 c. 1 D.Lgs. 231/2007 è finalmente approdato in Gazzetta Ufficiale.

Disciplina le **modalità** esclusivamente **telematiche** per la **comunicazione** al registro delle imprese dei dati relativi alla **titolarità** effettiva di enti e per l'**accesso** a tali dati da parte delle autorità, dei soggetti obbligati, del pubblico e di altre persone fisiche o giuridiche.

Decreto MEF/MISE 11 marzo 2022 n. 55

Il testo contiene 12 articoli ed è suddiviso in tre sezioni:

- 1) disposizioni generali;
- 2) accesso ai dati e alle informazioni;
- 3) disposizioni finali.

La **comunicazione** che, ai sensi dell'art. 3, dovrà essere effettuata all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.

Chi dovrà comunicare?

Più precisamente, ai sensi di tale nuovo Decreto ministeriale, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti ai quali è attribuita la funzione di rappresentanza e amministrazione delle persone giuridiche private, dovranno comunicare all'Ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente per territorio, i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per la relativa iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del medesimo Registro delle Imprese.

Dalla data di pubblicazione dell'ultimo decreto applicativo in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 gg di tempo per inviare la relativa comunicazione.

Per le società e per i Trust e gli istituti giuridici affini costituite dopo la pubblicazione dell'ultimo decreto attuativo, il termine di presentazione è 30 giorni dall'iscrizione nel registro

A regime, ogni volta che il titolare effettivo viene modificato, deve essere presentata la pratica di modifica entro 30 giorni dall'atto che dà luogo alla variazione.

CONFERMA ANNUALE

Ogni anno, gli stessi soggetti devono comunicare la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione di variazione

Le società di capitali possono effettuare il deposito in occasione del deposito del bilancio annuale

Quanto alla natura giuridica, la comunicazione dei dati al registro è assimilata ad una **autodichiarazione** ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

COSE?

Elenco consultabile di dati forniti dai rappresentanti delle imprese sulle titolarità effettive degli enti.

Tutti gli iscritti al Registro delle Imprese devono comunicare i dati richiesti.

Tutti i soggetti giuridici sono tenuti a comunicare il titolare effettivo.

DEFINIZIONI

controinteressati all'accesso: i titolari effettivi che siano incapaci o minori di età nonché i titolari effettivi per i quali, dall'accesso all'informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti che ne hanno diritto, derivi un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze;

gestore: Infocamere, che gestisce per conto delle Camere di commercio il sistema informativo nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni e integrazioni;

istituti giuridici affini al *trust*, tenuti all'iscrizione nella sezione speciale: gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei *trust* espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine;

persone giuridiche private: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le regioni e le province autonome

Il provvedimento consta di dedici articoli suddivisi in **tre sezioni**.

La **Sezione I** contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi, oggettivi e le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva alla Camera di commercio, ai fini della costituzione di una sezione ordinaria e di una sezione speciale nel Registro delle Imprese.

La **Sezioni II** prevede le modalità di accesso da parte delle Autorità e le regole per la consultazione da parte dei soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio (ad esempio intermediari finanziari, bancari e professionali) e degli "altri soggetti".

La **Sezione III** regola i rapporti di scambio informativo tra INFOCAMERE, gestore per conto delle Camere di commercio del sistema informativo nazionale, e l'Agenzia delle entrate e gli Uffici territoriali del Governo che detengono le anagrafiche, rispettivamente, di trust e istituti giudici affini e delle persone giuridiche di diritto privato in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente. Nella sezione conclusiva, inoltre, sono indicate le modalità di interconnessione tra i registri centrali istituiti dai singoli Stati membri, finalizzate al monitoraggio e alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva delle strutture all'interno dei confini europei.

I SOGGETTI OBBLIGATI

- Società dotate di personalità giuridica;
- Persone giuridiche private;
- Trust.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'art. 2188 del c.c.

- Società per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- Le società cooperative per azioni;
- Le società in accomandita per azioni;
- Le società cooperative a responsabilità limitata.

SOGGETTI OBBLIGATI

Le persone giuridiche private tenute all'iscrizione del registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

- **Enti privati che sono persone giuridiche** che perseguono uno scopo che interessa una cerchia limitata di persone. Possono avere uno scopo ideale o uno scopo economico.
- Rientrano ad esempio le **associazioni**, le **fondazioni** e **altre istituzioni di carattere privato** che acquistano personalità giuridica.
- **I trust che producono effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.**

SOGGETTI NON OBBLIGATI

Non rientrano tra le società sulle quali grava l'obbligo di comunicazione le **società di persone quindi:**

- **Società semplici;**
- **Società in nome collettivo;**
- **Società in accomandita semplice**

Soggetti legittimati all'accesso:

- Autorità**
- Soggetti obbligati**
- Soggetti privati**

SOGGETTI LEGGITTIMATI ALL'ACCESSO

L'accesso alla sezione è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze
- b) alle Autorità di vigilanza di settore
- c) all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia
- d) alla Direzione investigativa antimafia
- e) alla Guardia di finanza
- f) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- g) all'autorità giudiziaria
- h) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale
- i) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

SOGGETTI LEGGITTIMATI ALL'ACCESSO

Ai soggetti privati, quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nel caso in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, secondo **le indicazioni contenute nel nuovo articolo 7, salvo non risultino controinteressati all'accesso**

L'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia avrà un duplice ruolo:

- Da un lato contribuirà al primo popolamento dei dati e delle informazioni del costituendo Registro fornendo a Unioncamere le anagrafiche, comprensive dei codici fiscali, dei *trust* e degli istituti giuridici affini di cui è in possesso in forza degli adempimenti prescritti dall'ordinamento vigente. Tale patrimonio informativo sarà poi integrato dai dati sulla titolarità effettiva comunicate da *trustee* e fiduciari ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto antiriciclaggio.
- Dall'altro, l'innovativo strumento costituirà un importante supporto operativo alle attività di controllo perché l'Agenzia delle entrate, come Amministrazione preposta all'attività di contrasto dell'evasione fiscale, potrà accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute sia nella sezione ordinaria (società di capitali e persone giuridiche private) che in quella speciale (*trust* e istituti giuridici affini).
- A ciò si aggiunga che l'Amministrazione finanziaria potrà accedere ai dati contenuti nel Registro anche per le finalità connesse **all'attuazione dello scambio di informazioni in materia finanziaria sulla base delle attribuzioni previste dall'articolo 3, comma 3 del Dlgs n. 29/2014, come integrato dal Dlgs n. 60/2018 attuativo della direttiva n. 2016/2258/Ue del Consiglio**

Decorrenza del termine

Verrà emanato il decreto MISE previsto dall'art. 3, comma 6, e decorreranno i 60 giorni per la comunicazione



Una volta emanati i decreti «preliminari»

La comunicazione in regime ordinario

- Obbligo di comunicazione entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro imprese (o nel relativo registro di iscrizione)
- Le variazioni vanno comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo ad esse
- Obbligo di conferma dei dati (non variati) entro 12 mesi dalla data di comunicazione / possibilità di inviare la conferma
- Le società di capitali possono effettuare il deposito in occasione del deposito del bilancio annuale

LE SEZIONI DEL REGISTRO

REGISTRO CON 2 SEZIONI

SEZIONE AUTONOMA

- Società di Capitali
- Persone giuridiche private

SEZIONE SPECIALE

- Trust fiscalmente riconosciuti e persone giuridiche affini

I dati e le informazioni oggetto di Comunicazione

Società

- dati identificativi e cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo oppure le modalità di esercizio del controllo o i poteri di rappresentanza legale

I dati e le informazioni oggetto di comunicazione

Persone giuridiche private

In aggiunta ai dati previsti per le società, anche:

- denominazione dell'ente;
- sede legale o sede amministrativa (ove differente da quella legale);
- indirizzo di posta elettronica certificata

I dati e le informazioni oggetto di comunicazione

Trust o istituti giuridici affini

In aggiunta ai dati previsti per le società, anche:

- denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine
- Data, luogo ed estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico

Le informazioni oggetto di comunicazione

L'articolo 4 del decreto contiene l'indicazione dei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che comprendono:

1. i dati identificativi del (dei) titolare (i) effettivo (i), compreso il codice fiscale se esistente;
2. i dati relativi all'entità di cui si comunica la titolarità effettiva;
3. l'eventuale indicazione dello *status* di controinteressato all'accesso, ossia dei titolari effettivi che sono incapaci o minori di età o persone per le quali, dall'accesso da parte del pubblico o di soggetti privati, possa derivare un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.

Le informazioni oggetto di comunicazione

- il nome e il cognome,
- il luogo e la data di nascita,
- la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica,
- gli estremi del documento di identificazione,
- ove assegnato, il codice fiscale,
- nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
- i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo

Le informazioni oggetto di comunicazione

Per le imprese dotate di personalità giuridica:

- l'entità della partecipazione al capitale dell'ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;
- Ove non individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del decreto antiriciclaggio;

Le informazioni oggetto di comunicazione

Per le **persone giuridiche private**, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

- la denominazione dell'ente;
- la sede legale, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata

Le informazioni oggetto di comunicazione

Relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni:

- la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
- la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;

Le informazioni oggetto di comunicazione

L' eventuale indicazione dello status di controinteressato all'accesso della persona fisica indicata come titolare effettivo e delle ragioni per le quali l'accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione;

Le informazioni oggetto di comunicazione

La dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di responsabilità e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Le modalità di comunicazione

- Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica acquisiscono, con le modalità di cui all'articolo 22 del decreto antiriciclaggio i dati e le informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e li comunicano entro [data di entrata in vigore] all'ufficio del registro imprese, attraverso la comunicazione unica d'impresa, per l'iscrizione e conservazione nella sezione del registro. Le imprese la cui costituzione è successiva alla predetta data provvedono alla suddetta comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione;
- I soggetti di cui al comma 1 provvedono, con le medesime modalità ivi previste, a comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private e il fiduciario di *trust* o di istituti affini tenuti all'iscrizione nella sezione speciale **provvedono a confermare annualmente**, con le modalità e nei termini specificati nell'allegato tecnico, i dati e le informazioni, comunicati ai sensi del presente articolo.

Le modalità di comunicazione

- Le comunicazioni saranno effettuate telematicamente attraverso il modello di comunicazione unica di cui al decreto del MISE 19 novembre 2009 (c.d. “Comunica”), le cui specifiche tecniche del formato elettronico saranno adottate con decreto dirigenziale dello stesso Ministero, che entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto interministeriale in G.U.
- Le prime comunicazioni dei dati e delle informazioni sui dati relativi ai titolari effettivi delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust dovranno essere effettuate entro 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del citato decreto dirigenziale. Società enti e trust saranno iscritti, rispettivamente, in una sezione autonoma e in una sezione speciale del Registro delle imprese.

Le modalità di comunicazione

- La norma individua gli obbligati e la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000 sostitutiva
- Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri
- Non è quindi possibile conferire l'incarico dell'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, di firma digitale, ove già non la possiedano
- I professionisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente, possono solo assumere il ruolo di "postini" per la trasmissione telematica delle pratiche.

Come inviare la comunicazione

- Le pratiche devono essere inviate attraverso la Comunicazione Unica tramite l'ambiente di compilazione **DIRE** (o software di terze parti) **esclusivamente con nuovo modello base TE**
- Tale modello può essere utilizzato **solo per la comunicazione del titolare effettivo** e non può contenere altri adempimenti contestuali al RI o essere destinato ad altri enti (AdE, Inail, Inps, Suap)
- Nella pratica vanno indicate l'informazione su eventuali **controinteressati** alla consultazione/accesso
- Il titolare effettivo non deve essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE (es. modello S2, modello S, modello INT. P, ecc...)
- La pratica non deve essere presentata in data precedente alla data stabilita dall'apposito decreto del MISE

Accertamenti e sanzioni

Viene data alle **Camere di Commercio** la competenza per accertamento e contestazione delle eventuali violazioni dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Irrogano le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 2630 c.c.

Accertamenti e sanzioni

L'omessa comunicazione delle informazioni concernenti il titolare effettivo, da parte:

- delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione al Registro delle imprese
- delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche
- dei *trust*,

è punita con la medesima sanzione di cui all'art. 2630 del codice civile.

Sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

La consultazione dei dati contenuti nel pubblico Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all'adeguata verifica del cliente, non è una attività obbligatoria in generale ma risulta necessaria ed opportuna tutte le volte che la legge prevede un riscontro sui dati e sulle informazioni contenuti nelle dichiarazioni fornite dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 231/2007

Tale mancato riscontro quando necessario, è punito con una sanzione amministrativa che ai sensi dell'art. 56, comma 1 e 2, del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati e le informazioni rimangono disponibili per 10 anni

Le modalità di comunicazione

- La norma individua gli obbligati e la comunicazione del titolare effettivo è resa mediante autodichiarazione da parte dell'amministratore o del fiduciario, ai sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000 sostitutiva
- Non è consentito il conferimento dell'incarico ad altri
- Non è quindi possibile conferire l'incarico dell'adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, di firma digitale, ove già non la possiedano
- I professionisti non possono firmare la comunicazione per conto del cliente, possono solo assumere il ruolo di "postini" per la trasmissione telematica delle pratiche.

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

- a) **l'identificazione del cliente** e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;
- b) **l'identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente;
- c) **l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale...**;
- d) **il controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c)...

ADEGUATA VERIFICA – LA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CLIENTE

AV.4 – DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 22 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi del cliente in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio/FDT come da Nota 1 e 2 dell'Allegato alla presente Dichiarazione) e successive modifiche e integrazioni, fornisco le sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Il sottoscritto, _____ (Nome e Cognome)

Codice fiscale _____

nato a _____ (____) il _____ residente in _____ (____),

Località/Via/Piazza _____ n. _____

Nazionalità _____

Dati di nascita e residenza come da documento di identificazione allegato

Domicilio diverso rispetto al documento di identificazione allegato

DICHIARA

che, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera c), D.Lgs. 231/2007, lo **scopo** e la **natura** della prestazione professionale richiesta sono _____

di non costituire **persona politicamente esposta** (estera o nazionale), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs.231/2007 oppure

di non rivestire lo *status* di PPE da più di un anno

di costituire **persona politicamente esposta** estera o nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera dd), del D.Lgs. 231/2007 (per le PPE barrare opzione e indicare la carica pubblica, il nome e il legame con il titolare della carica pubblica - vedi Nota 3 dell'Allegato alla presente Dichiarazione)

ai fini dell'identificazione del Titolare Effettivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 (vedi Nota 4 dell'Allegato alla presente Dichiarazione), consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l'operazione, (scegliere una delle quattro opzioni successive):

di **agire in proprio** e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007;

di **agire per conto dei seguenti titolari effettivi** (indicare le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle persone fisiche titolari effettivi):

IL TITOLARE EFFETTIVO QUANDO IL CLIENTE E' SOCIETA' DI CAPITALI

CRITERIO DELLA PROPRIETA':

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

CRITERIO DEL CONTROLLO:

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante

CRITERIO RESIDUALE:

Qualora l'applicazione dei criteri di cui sopra non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrativa o direzionale della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Da rilevare che le modalità di individuazione del titolare effettivo secondo le anzidette modalità risultano “scalari” e non alternative.

Pertanto si dovrà iniziare utilizzando i criteri di cui al comma 2 art. 20 del Decreto, per passare poi a quelli del comma 3 se i primi non sono utilizzabili ed eventualmente, se non si riesce ad individuare il titolare effettivo con nessuna delle modalità dianzi evidenziate, con le regole di cui al comma 4.

PERSONA FISICA

Nel caso di una persona fisica che agisca attraverso altra persona fisica che ne ha la rappresentanza (ad esempio in caso di minore, incapace, interdetto, ecc.), quest' ultima agisce in veste di esecutore e non è un titolare effettivo.

Si pensi anche al caso di una persona fisica che risieda all'estero: questa può agire in Italia attraverso la nomina di un proprio rappresentante che operi in nome e per conto del soggetto estero.

In tal caso la persona fisica rappresentata risulterà il cliente/titolare effettivo e il rappresentante/esecutore dovrà fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto rappresentato.

SOCIETA' DI PERSONE

Nel caso di società di persone non è definito un apposito criterio per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare il criterio individuato in caso di società di capitali.

I titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che alternativamente:

- hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto (ex artt. 2253, 2295, 2315 c.c.) oppure nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25% (ex art. 2263, 2295, 2315 c.c.).
- hanno l'amministrazione, disgiuntiva, congiuntiva o mista nonché la rappresentanza legale della società, laddove non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie.

PEGNO E USUFRUTTO SU QUOTE O AZIONI

Nei casi in cui le azioni o quote siano detenute in usufrutto o date in pegno ex art. 2352, c.c., in percentuale superiore al 25%, i titolari effettivi risultano:

- coloro che hanno la piena disponibilità delle quote o delle azioni (non concesse in usufrutto o in pegno) per ammontari superiori al 25%;
- nel caso di quote o azioni detenute da un soggetto persona fisica per ammontare superiore al 25% concesse in usufrutto (o date in pegno), sia l'usufruttuario (o il creditore pignoratizio) sia il nudo proprietario.

In caso di convenzione fra le parti in tema di diritto di voto al nudo proprietario, essendo riuniti in unico soggetto i diritti amministrativi ed economico patrimoniali, il titolare effettivo sarà unicamente il nudo proprietario.

Sarà quindi necessario, di volta in volta, analizzare le specifiche convenzioni

SOCIETA' PARTECIPATA ATTRAVERSO FIDUCIARIA

Una società italiana (Zeta srl) è partecipata da una fiduciaria che gestisce tale partecipazione del 50% per conto di un cliente persona fisica.

Gli altri soci sono 5 persone fisiche che detengono il 10% cadauno della società.

La fiduciaria è tenuta a rivelare al soggetto obbligato i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione e quindi titolare effettivo.

PARTECIPAZIONI

Qualora l'assetto proprietario non consenta l'individuazione del titolare effettivo, tramite il criterio della proprietà diretta o Indiretta, questo si dovrà qualificare nella:

- persona che controlla la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- persona che controlla i voti sufficienti per una influenza dominante in detta assemblea;
- persona che, a seguito di particolari vincoli contrattuali, sia in grado di esercitare (in assemblea) un'influenza dominante.

Si tratta di situazioni nelle quali un soggetto, persona fisica, riesce a controllare la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria non attraverso la proprietà di azioni o quote, ma attraverso altri strumenti, fra in quali in particolare **eventuali sindacati di voto**.

Attraverso tale accordo i titolari dei diritti di voto o i soggetti legittimati ad esercitarlo assumono un vincolo giuridico (temporalmente limitato) rispetto all'esercizio in sede assembleare del proprio diritto di voto. In particolare, i soci aderenti alla convenzione si obbligano ad esprimere il proprio voto, nel rispetto di determinati accordi, secondo l'orientamento concordato nella convenzione medesima.

Nel caso di specie l'individuazione del titolare effettivo si ha con il potere concesso al socio di pretendere la nomina dell'organo amministrativo o della maggioranza dei componenti dello stesso.

Si ritiene che anche nei casi in cui i patti parasociali non siano soggetti a pubblicità obbligatoria (art. 2341 ter c.c.) essi debbano essere evidenziati al soggetto obbligato ai fini antiriciclaggio.

In merito al **concetto di influenza dominante** il legislatore prende le mosse dall'art. 2359 c.c. In pratica il "dominio" si manifesta nella capacità della persona fisica (o delle persone fisiche) di indirizzare l'attività della società nel senso da essa (esse) voluto. In altri termini, è dominante l'influenza di chi ha il potere di porre la propria volontà come presupposto causale, assoluto e positivo sulle decisioni della società, e cioè in ultima analisi **il potere di nominare l'organo amministrativo**. In pratica, l'amministratore (o gli amministratori) della società, con socio dominante (soci dominanti), dovrà (dovranno) esplicitare chi fra i soci ha provveduto a determinare la propria nomina.

VOTO PLURIMO

Una società per azioni ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Ai sensi dell'art. 2351, co. 2, c.c., tuttavia, il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo nella fattispecie) in merito alle votazioni in tema di nomina degli amministratori e organo di controllo, e il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) ad azioni con voto ordinario. In questo caso, in virtù di una interpretazione estensiva dell'art. 20, co. 3, lett. c) del Decreto, si ritiene che i titolari effettivi della società possano essere individuati nei tre soci in grado di decidere la nomina dell'organo di governance.

In questo caso, infatti, i 3 soci con voto multiplo sarebbero in grado di esprimere 90 voti contro i 70 che possono essere espressi dagli altri soci.

A riguardo, dovrà essere analizzato con attenzione **lo statuto** per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo nell'ambito dell'assemblea ordinaria. Quest'ultimo potrebbe, infatti, risultare rilevante nel momento in cui riguardi la nomina del cda, mentre potrebbe non esserlo in altre situazioni (es. nomina del collegio sindacale, nomina del revisore, ecc.).

In altri termini, ai fini della individuazione del titolare effettivo, varranno i voti concretamente esprimibili in assemblea ordinaria ai fini della nomina del consiglio di amministrazione in relazione ai voti computabili e non al numero delle azioni o quote di capitale da esse rappresentata.

PATTO DI SINDACATO

Si suppone che in una Srl con 30 soci nessun socio abbia sottoscritto più del 25% delle partecipazioni.

È il caso, ad esempio, del socio “A” al 16% in una società in cui nessun altro socio superi il 4%. Si ipotizzi ora un patto di sindacato in cui i soci paciscenti si impegnino a votare conformemente ad “A”.

In questo caso il socio sottoscrittore del 16% dei voti potrebbe controllare la società attraverso un sindacato di voto con altri 4 soci, B al 4%, C al 4%, D al 3%, E al 3% che, nel complesso, abbiano sottoscritto il 30% del capitale.

Il socio “A” risulterà, quindi, il titolare effettivo della società.


SOCIETA' CON AZIONI O QUOTE SENZA DIRITTO DI VOTO

In una società per azioni le partecipazioni al capitale sociale sono così ripartite tra i 10 soci:

- 50% cinque soci: socio a), b), c), d), e), senza diritto di voto al 10% cadauno
- 15 % socio f), con diritto di voto doppio nelle assemblee ordinarie
- 10% socio g), con diritto di voto triplo nelle assemblee ordinarie
- 10% socio h), con diritto di voto singolo nelle ordinarie e triplo nelle straordinarie
- 10% socio i), con diritto di voto singolo nelle ordinarie
- 5% socio j), con diritto di voto doppio nelle ordinarie


I voti esprimibili in assemblea ordinaria saranno 90.

In questi casi i titolari effettivi saranno i soci g) ed f) che potranno esprimere in assemblea ordinaria (e quindi anche per la nomina del cda) rispettivamente il 33,33% dei voti validi.




I titolari effettivi di Alfa risultano essere:

- il socio unico della srl "D"
- e le persone fisiche "E" ed "F"



Titolari effettivi risultano:

- La persona fisica "Y"
- La persona fisica "Z"



Titolari effettivi risultano:
I MEMBRI DEL CDA DELLA SOCIETA' "ALFA" dotati di rappresentanza

SRL CON DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI

Si suppone che in una srl la proprietà delle quote sia così suddivisa: socio A – persona fisica al 30%, socio B – persona fisica al 30%, socio C – persona fisica al 30% e socio D – persona fisica al 10%.

Per far sì che il socio D, considerato strategico, acquisisse il 10% delle quote, i soci A, B e C hanno acconsentito ad attribuire allo stesso il 30% degli utili della società a titolo di diritto particolare ex art. 2468, comma 3, c.c., mentre il restante 70% degli utili viene equamente distribuito fra i 3 soci al 30%.

In questi casi, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e dell'art. 1, comma 2, lett. pp), che definisce il titolare effettivo “la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”, si ritiene che siano titolari effettivi tutti e quattro i soci, equiparandosi l'interesse agli utili (per oltre il 25%) alla detenzione delle quote partecipative (per oltre il 25%).

QUOTE CON DIRITTI DIVERSI

Una srl ha 5 soci persone fisiche che hanno suddiviso il capitale sociale come segue:

- ✓ il socio (A) detiene il 30% di quote senza diritto di voto
- ✓ il socio (B) detiene il 20% di quote con voto ordinario, ma prive del diritto di opzione in caso di aumento di capitale
- ✓ il socio (C) detiene il 30% delle quote con voto dimezzato
- ✓ il socio (D) detiene il 15% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria di fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione
- ✓ il socio (E) detiene il 15% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie

In questo caso saranno titolari effettivi della società il socio (A) e il socio (C) per la detenzione di oltre il 25% più 1 della proprietà diretta del capitale e il socio E, che può esercitare oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori.

IPOSTESI CON CRITERIO «RESIDUALE»

Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%

Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto.

In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza.

Cooperativa

Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l'1% del capitale senza che nessuno possieda una percentuale dello stesso superiore al 25%.

Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri (di controllo) di cui al terzo comma dell'art. 20 del Decreto, ai sensi del quinto comma tutti i componenti del cda dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell'ente.

IPOSTESI CON CRITERIO «RESIDUALE»

Società quotata

Nell'ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una public company nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l'altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza.

Proprietà diffusa

In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell'art. 20, co. 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell'art. 20, co. 4, coincideranno con i componenti del cda dell'ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purchè dotati di poteri di rappresentanza.

IPOTESI CON CRITERIO «RESIDUALE»

Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse

Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza.

Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l'esecutore non evidenzia la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del cda della controllante dotati di poteri di rappresentanza.

IPOTESI CON CRITERIO «RESIDUALE»

Assenza di amministratori con deleghe

In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell'ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell'ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

SOCIETA' PARTECIPATA (O CONTROLLATA) DA P.A. – STATO

Società partecipata (o controllata) da pubbliche amministrazioni

Nel caso di società controllate o partecipate per oltre il 25% da pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 o da loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., risulterà titolare effettivo (o risulteranno titolari effettivi) il soggetto (o i soggetti) che ha (hanno) la rappresentanza dell'ente pubblico. Ne deriva che se una società pubblica è partecipata da due comuni saranno titolari effettivi i sindaci dei comuni. Nel caso di società controllate partecipate dalla provincia o dalla regione o dalla comunità montana, titolari effettivi risulteranno i presidenti degli enti controllanti (o partecipanti) la società a valle. Ovviamente nulla impedirà nelle società "miste" (Società a partecipazione mista pubblico-privata) che possano coesistere titolari effettivi privati e rappresentanti di enti pubblici.

Società controllate (o partecipate) dallo Stato

Qualora lo Stato partecipi per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF. Ne consegue che, salvo situazioni particolari, per la quota pubblica risulterà titolare effettivo il Ministro dell'economia e delle finanze; salvo ipotesi in cui sia ipotizzabile una cogestione, il titolare della partecipazione sarà il Ministro pro-tempore del MEF.

SOCIETA' SOTTOPOSTA A LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Nel caso di società sottoposta a liquidazione giudiziale il curatore può ritenersi quale mero esecutore della procedura; la figura del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) va invece ricercata in seno alla società sottoposta alla procedura, attraverso i criteri di cui all'art. 20 del Decreto.

Purtuttavia, nei casi in cui il soggetto obbligato sia tenuto ad una prestazione nei confronti della procedura, si ritiene che la sua nomina rivesta, in ultima analisi, natura e derivazione giudiziale (il curatore agisce sotto il controllo del tribunale fallimentare, del giudice delegato e del comitato dei creditori).

Conseguentemente, ai fini della adeguata verifica, è possibile riferirsi alla Regola Tecnica n. 2.1, considerando la prestazione del soggetto obbligato quale “prestazione a rischio non significativo”, in posizione analoga a quella dello stesso curatore nei confronti della procedura.

ALTRI CASI

Ente ecclesiastico

Negli enti ecclesiastici diversi da associazioni o fondazioni bisognerà distinguere la “parrocchia”, il cui titolare effettivo è di norma il parroco nella stessa nominato, dalla diocesi, in cui il titolare effettivo potrà essere identificato nel vescovo.

Gestioni condominiali

Nell’ambito delle consulenze a condomini il titolare effettivo è individuabile nell’amministratore condominiale.

Interposizioni fittizie

Il caso di partecipazioni intestate fittiziamente ad interposte persone è quello probabilmente di più difficile e delicata individuazione. Il soggetto obbligato che, nell’esercizio delle proprie funzioni e nell’espletamento delle proprie attività, raggiunge la ragionevole convinzione di una interposizione fittizia nella gestione di una quota (ad esempio perché generalmente per la gestione della società ha rapporti con soggetti diversi dagli amministratori o dagli intestatari formali delle quote o azioni), **si astiene ai sensi dell’art. 42 e valuta l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta.**

LA SEGNALAZIONE DI DIFFORMITA'

NUOVO TIPO DI SEGNALAZIONE

I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla CCIAA territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

Le segnalazioni acquisite sono consultabili da parte delle autorità abilitate all'accesso, garantendo, in ogni caso, l'anonimato dei soggetti obbligati segnalanti.

LA SEGNALAZIONE DI DIFFORMITA'

Non esiste un termine perentorio : la segnalazione va fatta «**tempestivamente**».

Problema: si pone un potenziale rischio connesso alla segnalazione di difformità in capo ad un soggetto (obbligato) non dotato di poteri di indagine, né di qualifiche di ufficiali di polizia giudiziaria.

- Prima considerazione : il regolamento prevede l'anonimato del segnalante.
- Seconda considerazione : si ritiene possibile «agganciare» il disposto dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 che prevede una piena manleva penale, civile, amministrativa e disciplinare per il segnalante **IN BUONA FEDE**.
- Terza considerazione : al momento non sono previste sanzioni per mancata segnalazione di questo tipo (non si esclude che siano previste in futuro in recepimento di nuove direttive UE).

NUOVO RIGO NELLA DICHIARAZIONE REDDITI modello 2023 redditi 2022
(Quadro RU Redditi SC – SP 2023)

Per i beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020)

RU150 Titolare effettivo

		1	2	3
	4	5	6	7
8	9	10	11	12
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
13	14	15	16	
17	18	19	20	21
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA				
22	23	24	25	
Indirizzo				
26				
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)				
27	28	29	30	
Indirizzo				
31				

NUOVO RIGO NELLA DICHIARAZIONE REDDITI modello 2023 redditi 2022
(Quadro RU Redditi PF 2023)

Per i beneficiari di crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione (ex l.160/2019), formazione 4.0 (ex legge 205/2017), investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (ex legge 178/2020)

RUI50 Titolare effettivo

DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)

Codice comune	C.a.p.	Tipologia (via, piazza, ecc.)	
10	11	12	
Indirizzo		Numero civico	Frazione
13		14	15

DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)

Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea	Località di domicilio
20	21	22
Indirizzo		
23		





LE MANI SULLA CITTA'

Film di impegno civile, è una spietata denuncia della [corruzione](#) e della [speculazione edilizia](#) dell'[Italia](#) degli [anni sessanta](#)

Significativa è la [didascalia](#) del film che recita:

«I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, **è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce.**»